

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2577 del 06/05/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FE24A0007. G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE spa. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso cantiere per lavori edili presso la stazione ferroviaria in località Migliarino, Comune di Fiscaglia (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2682 del 06/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sei MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE24A0007. G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE spa. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso cantiere per lavori edili presso la stazione ferroviaria in località Migliarino, Comune di Fiscaglia (FE). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18 e 19.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che con nota prot. n. PG/2024/0118030 del 26/06/2024 la ditta G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE spa (C.F. 03832621001) ha presentato una domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di un nuovo pozzo da realizzare su terreno di proprietà di FERROVIE EMILIA ROMAGNA spa, a ciò consenziente, censito al foglio 35 mappale 344 del N.C.T. in Comune di Fiscaglia (FE), loc. Migliarino, con una portata massima d'esercizio di 2 l/s e per un quantitativo prelevabile non superiore a 3.000 mc/anno - Procedimento FE24A0007;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2024-5089 del 19/09/2024, con la quale è stata rilasciata alla ditta l'autorizzazione alla perforazione del pozzo richiesto con procedura di somma urgenza ex artt. 13 e 50 del R.D. 1775/1933, rimandando pertanto l'acquisizione dei contributi istruttori degli enti chiamati ad esprimersi e l'imposizione di eventuali prescrizioni alla successiva fase istruttoria, finalizzata al rilascio della concessione ai sensi del Titolo II del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che, oltre alle valutazioni tecnico-ambientali già espletate preliminarmente al rilascio della richiamata autorizzazione alla perforazione, sono state svolte le seguenti ulteriori attività:

- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Ferrara, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

- sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia in data 25/03/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

ACCERTATO che, con nota prot. n. PG/2025/0062734 del 02/04/2025, è stata acquisita l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica antimafia;

ACQUISITA con prot. PG/2025/0054801 del 24/03/2025 la comunicazione di fine lavori dalla quale si evince che:

- la perforazione è stata arrestata ad una profondità inferiore a quella massima autorizzata, ovvero a 55 m da p.c. in luogo dei 65 m ipotizzati, in corrispondenza del primo livello acquifero utile al soddisfacimento del fabbisogno idrico;
- il pozzo è stato realizzato in modo conforme a quanto disposto con la determinazione di autorizzazione citata in premessa, pertanto è possibile procedere al rilascio della concessione richiesta;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR 1060/2023, al fine del contenimento dei prelievi e della riduzione della pressione in essere sui corpi idrici, il quantitativo massimo del prelievo richiesto, pari a 3.000 mc/anno, è congruente con il fabbisogno per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è quello minimo previsto per la tipologia d'uso con prelievi fino a 3.000 mc/anno e per il 2025 corrisponde a **€ 698,97**;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 28/03/2025 € 582,47, pari a 10/12 dell'intero canone previsto per l'anno in corso;

STABILITO che il deposito cauzionale dovuto è di **€ 698,97**, corrispondente al canone per l'anno in corso, come previsto dalle vigenti disposizioni regionali;

DATO ATTO che il 13/09/2024 il richiedente ha versato una cauzione di **€ 880**, pari al 10% dell'importo totale dei lavori riportato nel preventivo di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 50 del R.D. 1775/1933 nel caso di autorizzazioni alla perforazione assentite in somma urgenza;

RITENUTO di:

- trattenere dal suddetto versamento € 698,97 a titolo di deposito cauzionale;
- disporre pertanto la restituzione di € 181,03 quale differenza tra quanto versato e quanto dovuto;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le D.D.G. Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.D.G. n. 91/2024 del di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DGR n. 609 del 22 aprile 2025 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024,

per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE spa (C.F. 03832621001), nella persona del rappresentante P.T., la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso cantiere per lavori edili presso la stazione ferroviaria in località Migliarino, Comune di Fiscaglia (FE), mediante n. 1 pozzo realizzato su terreno di proprietà di FERROVIE EMILIA ROMAGNA spa, a ciò consenziente, censito al foglio 35 mappale 344 del N.C.T., **con una portata massima di esercizio di 2 l/s e per un quantitativo prelevabile non superiore a 3.000 mc/anno** - Procedimento FE24A0007;
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/04/2025, in cui sono contenuti gli

obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

- 3) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;
- 4) **di ricordare** che, come disposto nel sopra citato disciplinare, il concessionario è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione provvedendo altresì a sue spese alla disattivazione dell'utenza a regola d'arte nonché al ripristino dei luoghi allo stato originale.
- 5) **di disporre** lo svincolo in favore del concessionario G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE spa (C.F. 03832621001) della somma versata in eccedenza a titolo di deposito cauzionale, ovvero € 181,03, come spiegato in premessa;
- 6) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;
- 7) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 8) **di informare** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 9) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 10) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 11) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 13) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 14) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE Ferrara

Dott. Marco Roverati
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Ferrara

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a **G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.** (C.F. 03832621001), codice procedimento **FE24A0007**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **2 l/s**;

1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- industriale (miscelazione calcestruzzo a uso cantiere): **3.000 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in loc. Migliarino nel **Comune di Fiscaglia (FE)** sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	FE24A0007-1 (codice GW FEA144289),
Dati catastali NCT	Foglio 35 Mappale 344
Coordinate UTM-RER	X=732.660 Y=961.788
Materiale colonna	PVC
Diametro	125 mm
Profondità	55 m
Numero e profondità tratti filtranti	1 filtro 41-50 m (monofalda)
Acquifero sfruttato	0640ER-DQ2-PCC Pianura Alluvionale Costiera - confinato
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa – 1,5 kW
Portata massima	2 l/s
Avampozzo	Cameretta di protezione in CLS

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "*Cessazione dell'utenza*" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è pari a 10/12 del canone totale di **€ 698,97**, corrispondenti a € 582,47 da versare anticipatamente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 698,97** (importo corrispondente al canone dell'anno in corso, come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali). In ragione del versamento a titolo di cauzionale già effettuato dal richiedente di € 880 il 18/09/2024, il deposito si ritiene già interamente corrisposto ed il richiedente ha pertanto diritto al rimborso della somma eccedente di € 181,03.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, limitando al massimo gli sprechi.

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Dispositivo di misurazione

Il concessionario è tenuto a mantenere in corretto stato di funzionamento la strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà altresì comunicare **entro il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando la foto del quadrante del contatore installato da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aomo@cert.arpa.emr.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.4 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimuovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare (es. riduzione del volume massimo di prelievo) e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione se prevista.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. N. PG/2025/0062734 del 02/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.